



SENT. N. 51/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 24202** del registro di Segreteria, proposto da **F.G.**, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, residente a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Ramella, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale P.E.C. della medesima *avvcinziaramella@pec.ordineavvocatinovara.it*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, titolare di pensione privilegiata, espone che l'INPS, sede di VCO, ha disposto a suo carico, con provvedimento assunto in data 6/2/2024, notificato l'8/3/2024, la restituzione di un indebito di euro 10.244,01 lordi (euro 8.368,25 netti) relativo al periodo 1/4/2014-31/3/2024, attraverso la trattenuta mensile di euro 392,58, pari a un quinto del trattamento in godimento.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha osservato che l'indebito scaturirebbe da un conguaglio tra pensione provvisoria (liquidata a decorrere dal congedo del 17/7/2009 in euro 20.177,88, al netto dell'aumento del decimo dovuto) e pensione definitiva (rideterminata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, inviato all'INPS il 1° dicembre 2014, in euro 19.190,76, sempre al netto dell'aumento del decimo).

Il provvedimento di recupero, nel quale non era indicata la causa dell'asserito indebito, sarebbe peraltro intervenuto solo nel febbraio 2024, e dunque a notevole distanza di tempo dal collocamento in quiescenza (2009), nonché dal provvedimento definitivo di pensione, adottato il 26/11/2014.

Il ricorrente richiede, dunque, che venga accertata l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito accertato.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 30/04/2025, deducendo che il recupero di somme corrisposte senza causa dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente

	destinate le somme indebitamente erogate.	
	Ha affermato che detta linea interpretativa troverebbe fondamento nella considerazione che l’art. 2033 c.c. rappresenta una norma di chiusura operante tutte le volte che il legislatore non abbia previsto discipline speciali.	
	Ha asserito che, in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato anche alla luce dei principi enunciati dalle sentenze n. 7/QM/2011 e n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite di questa Corte (nonché da ulteriori precedenti di Sezioni territoriali), in quanto spetterebbe al percipiente dimostrare (o quanto meno allegare) che sussistano, nel caso concreto, i presupposti per il consolidarsi di un legittimo affidamento, non potendo essere considerata sufficiente la mera evidenziazione del lungo periodo di tempo trascorso.	
	Ha chiesto, pertanto, che il ricorso venga respinto.	
	All’udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.	
	La questione verte sulla ripetibilità da parte dell’INPS delle differenze emerse in sede di conguaglio tra la pensione provvisoria, corrisposta al ricorrente nel periodo dal 1° agosto 2010 al marzo 2024, e quella definitiva.	
	1.1. Al riguardo va osservato che è pur vero quanto osservato dalla difesa dell’INPS, ovvero che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra l’erogazione del trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo, permane il potere dell’Amministrazione di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, a conguaglio, al recupero delle somme	
	- pag. 3 di 8 -	

indebitamente erogate al pensionato a detto titolo, anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo (cfr. SS.RR., sentenza n. 2/2012/QM).

Infatti, lo spirare di tali termini non priva, *ex se*, l'Amministrazione del diritto/dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria.

Pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in quanto, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 431/1993; Corte Cost. n. 1/2006) e di questa Corte (cfr. Sezioni Riunite, n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM cit.), tale disciplina non si applica al sottosistema delle pensioni, sia private che pubbliche.

Nel caso in cui si determini un indebito pensionistico, infatti, occorre temperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, che conosce una sorta di tutela "rafforzata" in relazione alla natura previdenziale delle prestazioni in questione.

La disciplina speciale in materia non consente, pertanto, di applicare *sic et simpliciter* la disciplina dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., invocata dalla difesa dell'INPS.

1.2. Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno pertanto affermato - per quanto qui di interesse - che, fermo il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento di recupero fondato sul generale principio dell'autotutela, al suddetto potere si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo, ritenendo che il diritto-dovere (*recius*: potere) dell'amministrazione di procedere al recupero "...può

essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo e cioè, dalla plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità” (ibidem).

Le SS.RR. hanno, in particolare, sottolineato che il principio di tutela del legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, costituisce un cardine del vigente ordinamento.

Esso si fonda su tre elementi costitutivi: a) un elemento oggettivo (vantaggio del privato); b) un elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo (il privato non deve avere ottenuto l'utilità con dolo e deve dimostrare la plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta); c) un elemento temporale, nel senso che il vantaggio deve essere stato conseguito in un arco temporale tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, il che consente all'affidamento di diventare pieno e di consolidarsi.

Il legittimo affidamento può poi rilevarsi da una serie di indici sintomatici, quali il decorso di un tempo superiore al termine di tre anni, ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; le ragioni che hanno giustificato la modifica del provvedimento provvisorio.

2. Orbene, applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, si rileva che al ricorrente è stata corrisposta la pensione provvisoria con decorrenza dal 17 luglio 2009, cui successivamente veniva applicato l'aumento del decimo con provvedimento del 2 ottobre 2013.

Il decreto che ha attribuito al ricorrente la pensione definitiva è stato adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il 26 novembre 2014 (trasmesso all'INPS il 1° dicembre dello stesso anno), ma è stato portato ad esecuzione dall'INPS solo nel marzo del 2024.

Risulta evidente, pertanto, che il termine entro il quale il procedimento di liquidazione della pensione avrebbe dovuto essere completato non sia stato rispettato, in quanto il provvedimento concessivo della pensione definitiva è stato emesso a distanza di oltre quattro anni dalla concessione del trattamento provvisorio, ma soprattutto, è stato portato ad esecuzione a distanza di quasi 15 anni dalla cessazione dal servizio attivo.

Deve ritenersi, pertanto, che il comportamento inerte tenuto, per un così lungo lasso di tempo, dall'istituto previdenziale nei confronti del pensionato abbia rafforzato in costui il ragionevole convincimento della spettanza del trattamento percepito (cfr., in fattispecie analoga, Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 14/2023).

Per contro, le amministrazioni interessate (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e INPS) erano a conoscenza degli elementi necessari alla determinazione della pensione definitiva e dell'esatto ammontare del trattamento pensionistico, in concreto spettante al ricorrente, sin dal 2014.

È evidente, per contro, che la differenza tra i due trattamenti (provvisorio e definitivo) non fosse macroscopica e di facile individuazione (meno di euro 100 mensili), considerato anche che l'entità dell'indebito appare tutto sommato contenuta, se rapportata al numero di anni trascorsi, e tenuto conto della generale difficoltà di comprensione dei calcoli afferenti al trattamento di quiescenza, cosicché analoga conoscenza non può dirsi provata in capo al

ricorrente, cui peraltro, in base agli atti, non risulta esser stato notificato il provvedimento definitivo di rideterminazione della pensione (cfr., in termini, Sez. giur. Puglia, n. 112/2021).

Risultano pertanto concretati, nella fattispecie, i sopra ricordati requisiti che legittimano la prevalenza della tutela del legittimo affidamento del percipiente, rispetto all'interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

3. Per quanto sopra esposto, il ricorso appare fondato e va accolto dichiarando, per l'effetto, la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente in eccedenza a quanto spettante, ed il suo diritto alla restituzione dell'importo, nel frattempo, indebitamente trattenuto e recuperato dall'INPS (in termini, *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, nn. 343/2022; 345/2022; 291/2024; Sez. giur. Veneto, n. 113/2022).

Tale restituzione, in aderenza al più recente principio affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 33/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, vale a dire dal deposito del ricorso, avvenuto in data 7 gennaio 2025, per le somme sino ad allora trattenute; dalla data delle singole ritenute, per quelle successive.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa, disponendo la restituzione integrale al ricorrente delle ritenute già

operate sulla pensione, con gli interessi legali come da motivazione.

CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte
ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali nella
misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente